

**TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO
(TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – TISSPC)**

PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), oltre alle seguenti:
- a) **altri autoproduttori (AA)**: tutti gli autoproduttori che non rientrano nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica;
 - b) **altri sistemi esistenti (ASE)**: sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - c) **altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC)**: l'insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:
 - i. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici;
 - iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
 - iv. altri sistemi esistenti (ASE).
 - d) **altro sistema di autoproduzione (ASAP)**: sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
 - e) **autoproduttore**: ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di

produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999. In particolare gli autoproduttori possono essere suddivisi in due sottoinsiemi: i sistemi di autoproduzione (SAP) e gli altri autoproduttori (AA);

- f) **bonus elettrico:** la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com;
- g) **cliente finale:** persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;
- h) **cliente socio:** un cliente socio diretto o un cliente socio connesso ad una rete elettrica che non è nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico (rete terza);
- i) **cliente socio diretto:** un soggetto titolare di un'utenza direttamente connessa alla rete elettrica nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico e socio della/del cooperativa/consorzio medesima/o;
- j) **cliente socio connesso ad una rete terza:** un socio della/del cooperativa storica/consorzio storico titolare di un'utenza connessa alla rete elettrica nella disponibilità di un soggetto diverso dalla/dal cooperativa/consorzio stessa/o;
- k) **connessione diretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l'interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete;
- l) **connessione indiretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l'interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete;
- m) **connessione di emergenza contro il rischio di morosità:** una connessione specifica per gli ASSPC, realizzata ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 del presente provvedimento, che prevede la realizzazione di un punto di connessione di emergenza attivabile esclusivamente in presenza di una riduzione in potenza o di una disconnessione per morosità del cliente finale presente nell'ASSPC;
- n) **consorzi storici:** i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999;
- o) **consorzio storico dotato di rete propria:** un consorzio storico che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- p) **consorzio storico senza rete:** un consorzio storico che non ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;

- q) **cooperativa storica:** ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1963/62;
- r) **cooperativa storica concessionaria:** una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT;
- s) **cooperativa storica non concessionaria:** una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale una impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT;
- t) **cooperativa storica dotata di rete propria:** una cooperativa storica che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- u) **cooperativa storica senza rete:** una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- v) **gruppo societario:** insieme di società tra le quali sussistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 e sue successive modifiche;
- w) **impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento** (di seguito: **impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento**): per un dato anno n, un impianto di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza E_{CHP} , definita dai medesimi decreti, è risultata nell'anno n-1, superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica;
- x) **impianto di produzione o impianto di produzione di energia elettrica:** l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
 - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
 - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;

- y) **nuova cooperativa:** un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- z) **nuovo consorzio:** un soggetto giuridico, diverso dal consorzio storico, organizzato in forma consortile, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- aa) **periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C:** il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e termina il 31 dicembre 2015;
- bb) **piena disponibilità di un'area:** possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d'uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un'area nella piena disponibilità di un soggetto;
- cc) **potenza di un impianto** ai fini del presente provvedimento:
 - per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
 - per gli altri impianti, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l'impianto;
- dd) **potenza attiva nominale di un gruppo di generazione:** la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
- ee) **produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- ff) **rete elettrica:** sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica;
- gg) **rete pubblica:** una qualsiasi rete elettrica gestita da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste;

- hh) **sistema di autoproduzione (SAP):** sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999;
- ii) **sistema efficiente di utenza (SEU):** sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- jj) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU):** realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.:
- i. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
 - ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;
 - iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
 - v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- kk) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo A (SESEU-A):** i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iv. del comma 1.1, lettera jj);

- ll) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo B (SESEU-B)**: i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iii. del comma 1.1, lettera jj), nonché, a decorrere dall'1 gennaio 2016, i sistemi inizialmente rientranti tra i SESEU-C che soddisfano i requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 del presente provvedimento;
- mm) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo C (SESEU-C)**: i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e v. del comma 1.1, lettera jj);
- nn) **sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)**: insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico;
- oo) **SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento**: un SSPC i cui elementi costitutivi (impianti di produzione, unità di consumo, collegamento privato tra impianti di produzione di energia elettrica e unità di consumo, connessione alla rete pubblica), alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati realizzati ed entrati in esercizio;
- pp) **unità di consumo (UC)**: insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
- sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
 - sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
- Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. Ad ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
- qq) **unità di produzione (UP)**: l'insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;

- rr) **unità immobiliare:** l'unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale;
- ss) **utente del dispacciamento:** il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 111/06;
- tt) **valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento (di seguito: valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento):** valutazione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento effettuata sulla base dei dati di progetto dell'impianto;
- uu) **Cassa:** la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- vv) **GAUDI:** il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- ww) **GSE o Gestore dei Servizi Energetici:** la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- xx) **Terna:** la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. alla quale, ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, sono attribuite a titolo di concessione le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- yy) **TIBEG o Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- zz) **TIC o Testo Integrato Connessioni:** Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- aaa) **TICA o Testo Integrato delle Connessioni Attive:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, come successivamente modificato e integrato;
- bbb) **TICOOP o Testo Integrato delle Cooperative:** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- ccc) **TIME o Testo Integrato Misura Elettrica:** Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- ddd) **TIQE 2012-2015 o Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia Elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, come successivamente modificato e integrato;

- eee) **TIQV o Testo Integrato della Qualità della Vendita:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, come successivamente modificato e integrato;
- fff) **TIS o Testo Integrato Settlement:** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato;
- ggg) **TISP o Testo Integrato Scambio sul Posto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, come successivamente modificato e integrato;
- hhh) **TIT o Testo Integrato Trasporto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- iii) **TIU o Testo Integrato Unbundling:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, come successivamente integrato e modificato, approvato con deliberazione 11/07.

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Il presente provvedimento persegue le seguenti finalità:
 - a) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 115/08 e dall'articolo 33, comma 5, della legge 99/09 in relazione ai sistemi semplici di produzione e consumo;
 - b) assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza nell'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita a tutti gli utenti dei sistemi semplici di produzione e consumo;
 - c) completare il quadro definitorio in materia di sistemi semplici di produzione e consumo identificando le diverse tipologie di sistemi ammissibili sulla base della normativa primaria esistente. Ciò al fine di chiarire il perimetro entro cui l'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività libera di autoapprovvigionamento energetico e non confligge con lo svolgimento dei pubblici servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (servizi questi ultimi che possono essere svolti esclusivamente in regime di concessione).

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Con il presente provvedimento viene individuato il perimetro entro cui può svolgersi l'attività libera di autoapprovvigionamento energetico e vengono disciplinate le modalità specifiche da applicare ai sistemi semplici di produzione e consumo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn), in relazione alle disposizioni in materia di:

- a) erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, come regolati dal TIT;
- b) erogazione dei servizi di misura dell'energia elettrica come regolati dal TIME e dalla deliberazione 88/07;
- c) erogazione del servizio di connessione, come regolato dal TIC e dal TICA;
- d) regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQE 2012-2015;
- e) regolazione della qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQV;
- f) trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, come regolata dalla deliberazione ARG/com 202/09;
- g) codice di condotta commerciale, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 105/06;
- h) erogazione del servizio di dispacciamento, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dal TIS;
- i) erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, 73/07, come regolati dal TIV;
- j) scambio sul posto, come regolato dal TISP;
- k) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento di cui ai decreti legislativi 79/99, 387/03, 20/07, 28/11, nonché alle leggi 239/04, 222/07 e 244/07;
- l) ritiro dedicato, come regolato dalla deliberazione 280/07;
- m) bonus elettrico, come regolato dal TIBEG;
- n) disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*), come regolate dal TIU.

Articolo 4

Principi generali

- 4.1 Ai fini del presente provvedimento sono individuate le seguenti categorie di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC):
 - a) i sistemi di autoproduzione (SAP);
 - b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - c) gli altri sistemi esistenti (ASE);
 - d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU).
- 4.2 Nell'ambito dei SAP è possibile distinguere:
 - a) le cooperative storiche dotate di rete propria;
 - b) i consorzi storici dotati di rete propria;
 - c) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP).

In particolare le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria sono ricompresi nell'ambito dei SAP esclusivamente in relazione all'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti.
- 4.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, un sistema elettrico che possiede tutti i requisiti per poter essere classificato in

almeno due delle categorie di cui al comma 1.1, lettere b), hh), ii), jj), viene classificato come:

- i) SEESEU-A, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera kk);
- ii) SEESEU-B, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SEESEU-A ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ll);
- iii) SEU, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ii);
- iv) SEESEU-C, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera mm);
- v) ASAP, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera hh);
- vi) ASE, qualora il predetto sistema rispetta esclusivamente i requisiti di cui al comma 1.1, lettera b).

- 4.4 Nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche, né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l'insieme dei SSPC, sono configurazioni non ammissibili e pertanto non devono essere connesse alla rete elettrica.
- 4.5 Le disposizioni dell'Autorità richiamate al precedente comma 3.1, lettera da a) a n), sono applicabili ai SSPC di cui al comma 4.1, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI DIVERSI SERVIZI ELETTRICI NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

TITOLO I LE COOPERATIVE STORICHE DOTATE DI RETE PROPRIA

Articolo 5

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria

- 5.1 Le cooperative storiche dotate di rete propria sono le cooperative storiche concessionarie e non concessionarie di cui alle Parti II e III del TICOOP.
- 5.2 Nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle Parti I, II e III del TICOOP.

TITOLO II
I CONSORZI STORICI DOTATI DI RETE PROPRIA

Articolo 6

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria

- 6.1 Nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle Parti I e III del TICOOP, fermo restando quanto previsto al comma 6.2.
- 6.2 In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 17.1, del TICOOP, i consorzi storici dotati di rete propria vengono classificati come SEESEU-C. A seguito della conclusione del periodo di vigenza del trattamento associato ai SEESEU-C, il consorzio storico, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti di cui agli articoli 15 e 38 del TIT e all'aliquota di cui alla tabella 11 del TIQE 2012-2015, come somma degli importi così calcolati:
- i. l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, all'energia elettrica prelevata da ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto e privo di autoconsumo, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle medesime componenti tariffarie, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - ii. l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, per ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto e privo di autoconsumo, le aliquote espresse in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - iii. l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, per ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto e caratterizzato dalla presenza di autoconsumo, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie, secondo le modalità di cui alla parte II, titolo III, del presente provvedimento.
- 6.3 Cassa riscuote l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6.2 secondo modalità e tempistiche determinate dalla medesima. A tal fine Cassa verifica quanto trasmesso dal consorzio, avvalendosi eventualmente di Terna, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite dai soggetti presenti nel consorzio all'Agenzia delle Dogane.

TITOLO III
GLI ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Articolo 7

Attività necessarie a qualificare un ASSPC

- 7.1 Nel caso di un ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che:
- a) usufruisce del servizio di scambio sul posto, il GSE procede in modo autonomo ed automatico, senza alcun intervento da parte del produttore o del cliente finale, a qualificare tale configurazione come SEESEU-B secondo le modalità definite dal medesimo GSE;
 - b) non usufruisce del servizio di scambio sul posto, il produttore e il cliente finale presentano al GSE secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE e indicando un unico referente, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio congiunta, redatta ai sensi del DPR 445/00, in cui si dichiara che l'ASSPC è già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, rientra fra i SEESEU-A, fra i SEESEU-B, fra i SEU o fra i SEESEU-C, l'eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 e l'eventuale volontà di avvalersene ai fini dell'ottenimento della qualifica di SEESEU-B, il codice identificativo relativo a convenzioni cessate o in essere con il GSE per l'accesso ad incentivi o regimi amministrati, l'elenco dei codici POD che identificano i punti di connessione alla rete pubblica, i codici CENSIMP dei singoli impianti di produzione presenti nell'ASSPC, i dati relativi al cliente finale e al produttore, lo schema unifilare dell'ASSPC comprensivo dell'indicazione delle diverse unità di produzione e di consumo, dei punti di misura e dei punti di connessione alla rete pubblica.
- 7.2 La mancata trasmissione al GSE, entro le tempistiche definite dal medesimo, dei dati di cui al comma 7.1 comporta l'esclusione dall'accesso ai benefici previsti per il periodo tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e l'ultimo giorno del mese in cui viene inviata la documentazione di cui al comma 7.1.
- 7.3 Nel caso di un ASSPC non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:
- a) qualora non si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC la qualifica di SEESEU o SEU, si applica il normale iter di connessione secondo quanto disposto al successivo Articolo 8;
 - b) qualora si voglia, invece, procedere a richiedere per il predetto ASSPC la qualifica di SEESEU-A, SEESEU-B o SEU, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC nella sua ultima configurazione, al termine dell'iter di connessione svolto ai sensi del successivo Articolo 8, il produttore e il cliente finale inoltrano una richiesta congiunta di qualifica al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, indicando un referente unico. Nel caso in cui la presente richiesta sia inviata al GSE oltre i sessanta giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'ASSPC, i benefici previsti per i SEESEU-A, i SEESEU-B e i SEU, ove spettanti, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE.

Articolo 8

Disposizioni in materia di connessione alla rete pubblica di un ASSPC

- 8.1 Ai fini della connessione alla rete pubblica di un ASSPC o di una modifica alla connessione esistente per effetto di interventi realizzati su un ASSPC si applicano le disposizioni di cui al TIC e al TICA. In particolare:
- a) nel caso in cui si presenti una richiesta di connessione alla rete pubblica in immissione e in prelievo, con richiesta in prelievo destinata all'alimentazione di utenze diverse dagli ausiliari di centrale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 40, comma 40.1, del TICA il servizio di connessione è erogato applicando le procedure previste dal TICA e ponendo il corrispettivo per la connessione pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del TIC e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del TICA;
 - b) nei casi in cui si presenti una richiesta di modifica della connessione esistente ai fini della realizzazione di un ASSPC:
 - si applica il TIC qualora la richiesta di connessione si configura come una richiesta di connessione in prelievo;
 - si applica il TICA qualora la richiesta di connessione si configura come una richiesta di connessione in immissione.
- 8.2 A seguito della connessione alla rete di un ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale presente all'interno dell'ASSPC. Qualora il cliente finale richieda al gestore di rete una modifica della connessione esistente che modifica la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete all'atto dell'invio del preventivo di connessione informa il produttore della richiesta di modifica presentata.
- 8.3 In tutti i casi in cui vengono apportate modifiche ad un ASSPC, il cliente finale o il produttore, previo mandato senza rappresentanza del cliente finale, presenta una richiesta di adeguamento di una connessione esistente. Qualora la predetta richiesta sia relativa ad un punto di connessione su cui già insiste un ASSPC, il richiedente è tenuto ad allegare una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le modifiche apportate non determinano il venir meno delle condizioni di ASAP, ASE, SEU o SEESEU. Il richiedente, qualora la richiesta di adeguamento di una connessione esistente interessi un SEU o un SEESEU deve obbligatoriamente comunicare al GSE, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di conclusione dell'iter di adeguamento della connessione esistente, le modifiche effettuate secondo modalità definite dal medesimo GSE.
- 8.4 A seguito della ricezione della comunicazione di cui al comma 8.3, relativa agli interventi di modifica effettuati, il GSE valuta se sussistono i requisiti per essere considerati SEU o SEESEU e ne comunica gli esiti al cliente finale e al produttore presenti nell'ASSPC, nonché al sistema GAUDÌ. Qualora il GSE revochi la qualifica di SEU o SEESEU, il gestore di rete impone, se non presenti, l'installazione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta e richiede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la fattispecie rientra in ogni caso in tipologie consentite.

- 8.5 Nei casi in cui venga presentata una richiesta di adeguamento di una connessione esistente relativa ad un ASSPC qualificato come SEU o SEESEU, il gestore di rete informa il GSE secondo modalità da quest'ultimo definite.
- 8.6 In tutti i casi in cui la realizzazione di un ASSPC deriva dalla realizzazione di un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di produzione con unità di consumo in cui almeno uno degli impianti e/o unità di consumo siano già connessi alla rete pubblica, è comunque necessario inviare una richiesta di adeguamento di una connessione esistente. Tale richiesta deve essere inoltrata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale secondo quanto previsto dall'Articolo 9. In tale richiesta, inviata con le modalità di cui al comma 8.1, devono essere evidenziate le seguenti ulteriori informazioni:
- a) l'esistenza di eventuali ulteriori punti di connessione con le reti pubbliche, i relativi gestori e i relativi POD;
 - b) la richiesta di dismettere i predetti punti di connessione o di modificare l'impianto elettrico dell'ASSPC in modo tale da prevedere che non ci sia alcuna interconnessione circuitale, anche transitoria, tra i predetti punti di connessione;
 - c) la richiesta di mantenere i predetti punti in connessione circuitale e le motivazioni alla base di questa richiesta (connessione di emergenza, ecc.).
- Il gestore di rete, qualora la richiesta sia conforme con le normative e la regolazione vigente, procede all'erogazione del servizio di connessione previo coordinamento con i gestori di rete su cui insistono gli altri punti di connessione.
- 8.7 La richiesta di adeguamento della connessione esistente presentata ai sensi del comma 8.3, qualora sia relativa ad interventi sull'impianto di produzione esistente che non ne modifichino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete concessionario sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, può essere effettuata con una semplice comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore stesso e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

Articolo 9

Principi per la gestione degli ASSPC con più punti di connessione alla rete pubblica

- 9.1 Per particolari esigenze di esercizio, il gestore di rete, fermo restando quanto previsto dalle Norme del CEI in materia di connessioni alle reti e dalle regole tecniche del Codice di rete, ed in particolare dal paragrafo 7.5.4 della Norma CEI 0-16 e dal paragrafo 7.4.5 della Norma CEI 0-21, può permettere la connessione dell'ASSPC alla rete tramite più punti di connessione. In particolare possono verificarsi tre diverse circostanze:
- a) connessione dell'ASSPC tramite un punto di connessione principale ed uno o più punti di connessione di emergenza;
 - b) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere sempre fra loro separati circuitualmente;

- c) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere interconnessi circuitalmente fra loro.
- 9.2 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera a), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 del TIT. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
- a) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT, tenendo conto di quanto previsto dai commi 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 del presente provvedimento;
 - b) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica complessivamente attribuita come prelievo al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolata secondo quanto previsto dai commi 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.
- 9.3 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera b), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene come se ci fossero due o più sistemi distinti ognuno caratterizzato da un proprio distinto punto di connessione, fatto salvo quanto previsto al comma 9.4. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
- a) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano a ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - b) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.
- 9.4 Nei casi di cui al comma 9.3:
- a) ai fini dell'identificazione del tipo di categoria in cui classificare l'ASSPC si deve tener conto della specifica definizione di impianto di produzione e della potenza complessiva degli impianti di produzione di energia elettrica che caratterizzano l'ASSPC, indipendentemente dal fatto che due o più sezioni di uno dei predetti impianti presentino punti di connessione distinti;

- b) ai fini della verifica del possesso, da parte di uno o più impianti di produzione di energia elettrica, dei requisiti per l'accesso ai diversi strumenti incentivanti o ai regimi amministrati di ritiro dedicato o scambio sul posto, si deve tener conto della specifica normativa.

9.5 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera c), l'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene come se in realtà l'ASSPC fosse connesso alla rete elettrica esclusivamente tramite il punto di connessione principale, mentre tutti i punti di connessione secondari vengono trattati come punti di interconnessione virtuale fra la rete cui è connesso il punto di connessione principale e la rete su cui insiste ciascun punto di connessione secondario. A tal fine:

- a) con particolare riferimento all'applicazione dei servizi di misura di cui al TIME:
 - il servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura nei punti di connessione secondari viene effettuato dal soggetto che ai sensi del TIME è, in relazione a quel punto di connessione secondario, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione del misuratore. A tal fine il predetto responsabile installa apparecchiature di misura che consentano l'applicazione del successivo alinea;
 - il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione secondari viene effettuato dal medesimo soggetto responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure nel punto di connessione principale.
- b) con particolare riferimento all'applicazione dei corrispettivi tariffari, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10 del presente provvedimento:
 - i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano a ciascun punto di connessione dell'ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all'energia elettrica complessivamente attribuita come prelievo al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolata secondo quanto previsto dal presente comma e dai commi 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

9.6 Per l'attuazione del comma 9.5, lettera a), il responsabile del servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel caso di ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, richiede ai responsabili del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, qualora le

apparecchiature di misura installate nei diversi punti di connessione non siano compatibili coi propri sistemi di telelettura, di procedere al loro adeguamento entro il 31 dicembre 2014.

- 9.7 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5, valgono le seguenti convenzioni:
- a) il punto di connessione principale è il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - i. se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete RTN, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla RTN e che tale punto sia il punto di connessione principale;
 - ii. se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla rete di distribuzione dell'impresa distributtrice sulla cui rete insiste il punto di connessione dell'ASSPC con il maggior valore di potenza disponibile;
 - b) se l'ASSPC presenta più punti di connessione e se, in particolare, il punto di connessione principale è su RTN, mentre i punti di connessione secondari insistono su reti di distribuzione di diversi gestori, l'impresa distributtrice competente ai fini della regolazione dei prelievi e della misura è l'impresa distributtrice sul cui territorio insiste il punto di connessione principale.
- 9.8 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5, in relazione all'energia elettrica scambiata nei punti di connessione secondari e alla regolazione del trasporto fra i due gestori di rete si applicano i corrispettivi di cui al Titolo 2, sezione 3, del TIT.
- 9.9 Ai fini dell'applicazione del comma 9.5:
- a) le immissioni di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario nella rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattate come immissioni dell'ASSPC nella rete su cui insiste il punto di connessione principale;
 - b) i prelievi di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario dalla rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattati come prelievi dell'ASSPC dalla rete su cui insiste il punto di connessione principale;
 - c) in presenza di punti di connessione secondari a livello di tensione diverso dal punto di connessione primario, le immissioni e i prelievi di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono riportate sul punto di connessione principale applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.
- 9.10 Ai fini dell'applicazione del comma 9.8:
- a) le immissioni di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario nella rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattate come prelievi del gestore di rete su cui insiste il punto di connessione secondario dalla rete su cui insiste il punto di connessione principale;
 - b) i prelievi di energia elettrica tramite ciascun punto di connessione secondario dalla rete elettrica su cui il predetto punto insiste sono trattati

- come immissioni dalla rete su cui insiste il punto di connessione secondario nella rete su cui insiste il punto di connessione principale;
- c) in presenza di punti di connessione secondari a livello di tensione diverso dal punto di connessione primario, le immissioni e i prelievi di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono riportate sul punto di connessione principale applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.
- 9.11 Nel caso di un ASSPC già connesso alla rete pubblica tramite più punti di connessione tra loro circuitualmente interconnessi, le richieste di nuova connessione o di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TIC o del TICA devono essere inoltrate al gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale, anche nel caso in cui l'adeguamento della connessione riguardi punti di connessione secondari. A tal fine, nella richiesta di adeguamento di una connessione, devono essere evidenziate le informazioni utili ad identificare gli altri punti di connessione ed in particolare: i relativi POD e i gestori delle reti su cui tali punti insistono. Sarà cura del gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale attivare un'eventuale procedura di coordinamento con gli altri gestori di rete coinvolti. Si precisa, inoltre, che anche la richiesta di un nuovo punto di connessione dell'ASSPC alla rete pubblica, in aggiunta agli esistenti, indipendentemente dal fatto che esista o meno una connessione circuitale tra i diversi punti, è considerato un adeguamento di una connessione esistente.

Articolo 10

Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un ASSPC

- 10.1 Ai fini della corretta erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e dispacciamento, fermo restando quanto previsto al comma 23.2 e ferme restando ulteriori necessità derivanti dalla regolazione dell'Autorità ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento è necessario disporre, per l'attuazione del presente provvedimento:
- a) dei soli dati relativi all'energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla rete pubblica, nel caso di un ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che ricade in una delle seguenti casistiche:
- SEESEU-A caratterizzato dalla presenza di un'unica unità di produzione;
 - SEESEU-B caratterizzato dalla presenza di un unico impianto di produzione la cui unica unità di produzione è un'unità di produzione da fonte rinnovabile;
 - SEESEU-B caratterizzato dalla presenza di un unico impianto di produzione la cui unica unità di produzione è un'unità di produzione combinata di energia elettrica e calore, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2015;

- SEESEU-C caratterizzato dalla presenza di un'unica unità di produzione, limitatamente al periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C;
 - SEU caratterizzato dalla presenza di un unico impianto di produzione la cui unica unità di produzione è un'unità di produzione da fonte rinnovabile;
- b) dei dati relativi all'energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla rete pubblica, nonché dei dati dell'energia elettrica prodotta dalle singole unità di produzione, in tutti gli altri casi.
- 10.2 Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla predetta rete dalle unità di produzione e consumo che costituiscono un ASSPC, si applicano le disposizioni di cui al TIME.
- 10.3 Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta all'interno di un ASSPC, fermo restando quanto previsto dal comma 10.1, si applicano:
- a) le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 88/07 per gli ASSPC connessi alla rete pubblica entro il 26 agosto 2012, nonché quanto previsto dal comma 6.3 dell'Allegato A bis alla deliberazione 88/07;
 - b) le disposizioni di cui all'Allegato A bis alla deliberazione 88/07 per gli ASSPC entrati in esercizio a decorrere dal 27 agosto 2012.
- 10.4 In deroga a quanto previsto al comma 10.3, nei casi di cui al comma 10.1, lettera b), il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta coincide con il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata di cui ai commi 4.5, 4.6 e 4.7 del TIME.
- 10.5 Per le finalità di cui al comma 10.4, qualora una o più apparecchiature di misura non abbiano i requisiti di cui all'articolo 6, comma 6.1, dell'Allegato A bis alla deliberazione 88/07, il responsabile, ai sensi del comma 10.3, delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta procede, entro il 31 ottobre 2015, al loro adeguamento ai predetti requisiti. A tal fine, i responsabili della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata ai sensi del TIME definiscono un piano di adeguamento delle predette apparecchiature di misura individuando tempistiche tali da permettere il completamento delle attività necessarie all'attuazione del presente articolo e all'applicazione dell'Articolo 12 e dell'Articolo 14 del presente provvedimento entro il 31 ottobre 2015, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
- 10.6 In tutti i casi in cui, ai fini dell'attuazione di quanto disposto all'Articolo 9 e all'Articolo 12, è necessario calcolare l'energia elettrica effettivamente consumata all'interno di un ASSPC, il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata ai sensi del TIME, procede a definire appositi algoritmi basati sulla rilevazione dei dati di misura dell'energia prodotta, immessa e prelevata di cui ai commi 10.2 e 10.3.

Articolo 11

Profili contrattuali per l'accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC

- 11.1 Ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica immessa nella rete pubblica si applica quanto previsto dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dall'articolo 2 del TIT.
- 11.2 Ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica si applica quanto previsto dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dall'articolo 2 del TIT.
- 11.3 Il soggetto firmatario dei contratti di cui al comma 11.1 non deve necessariamente coincidere con il soggetto firmatario dei contratti di cui al comma 11.2.
- 11.4 Qualora il cliente finale presente nell'ASSPC non coincida con il produttore presente all'interno del predetto ASSPC tali due soggetti possono liberamente optare per uno tra i seguenti rapporti contrattuali:
- a) i predetti soggetti (cliente finale e produttore) decidono di gestire separatamente i rapporti contrattuali inerenti i prelievi e le immissioni di energia elettrica nella rete pubblica, pertanto il cliente finale gestisce autonomamente i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica, mentre il produttore gestisce i contratti relativi alle immissioni di energia elettrica;
 - b) i predetti soggetti (cliente finale e produttore) decidono che sia il cliente finale a sottoscrivere i contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2. In questo caso, quindi, il cliente finale stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa e prelevata direttamente o per il tramite di un grossista. Nel caso dell'energia elettrica immessa è però necessaria la presenza di un mandato senza rappresentanza rilasciato dal produttore al cliente;
 - c) il cliente finale decide di avvalersi, tramite mandato senza rappresentanza, del produttore al fine della sottoscrizione dei contratti di cui al comma 11.2. In questo caso il produttore gestisce, nei confronti del sistema elettrico, i contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2 e quindi, sul piano regolatorio, oltre ad esercitare l'attività di produzione di energia elettrica esercita, in relazione all'energia elettrica prelevata dalla rete e consumata nell'ASSPC, anche l'attività di vendita al dettaglio. Il produttore è soggetto a tutti gli obblighi regolatori a cui è soggetto un esercente l'attività di vendita dell'energia elettrica al dettaglio;
 - d) il cliente finale ed il produttore scelgono di delegare ad un unico soggetto, diverso da essi, la gestione dei contratti di cui ai commi 11.1 e 11.2 per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione. In tal caso è il soggetto terzo, diverso da essi, a gestire i contratti per l'accesso al sistema elettrico. A tal fine, il cliente finale dà mandato senza rappresentanza al predetto soggetto terzo per la stipula dei contratti di cui al comma 11.2, mentre il produttore dà mandato senza rappresentanza al medesimo soggetto terzo per la stipula dei contratti di cui al comma 11.1.
- 11.5 I rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non

transita attraverso la rete pubblica non sono oggetto di regolazione da parte dell'Autorità e vengono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.

- 11.6 I gestori di rete concessionari adeguano i propri sistemi al fine di consentire ai clienti e ai produttori presenti negli ASSPC di scegliere liberamente uno qualunque tra i rapporti contrattuali di cui al presente articolo.

Articolo 12

Disposizioni per l'erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione nel caso di un ASSPC

- 12.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete da parte di un ASSPC si applica la regolazione di cui al TIT attribuendo tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete al cliente finale presente nell'ASSPC e tutta l'energia elettrica immessa in rete alle diverse unità di produzione presenti, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 12.2 Nel caso dei SEU, il servizio di trasmissione e distribuzione è erogato in coerenza con quanto previsto dal TIT, fermo restando, nel caso di sistemi con più punti di connessione, quanto previsto all'Articolo 9.
- 12.3 In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, commi 44.2 e 44.3, del TIT, all'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione presenti nei SEU e consumata direttamente all'interno dei SEU, senza essere prima transitata sulla rete elettrica pubblica, non si applica l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, come aggiornata dall'Autorità.
- 12.4 Nel caso dei SEESEU-A si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 relative ai SEU, indipendentemente dal fatto che la produzione di energia elettrica sia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.
- 12.5 Nel caso dei SEESEU-B si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 relative ai SEU. In particolare, nel caso di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, il trattamento tariffario di cui ai commi 12.2 e 12.3 è annualmente subordinato al possesso della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.
- 12.6 Nel caso dei SEESEU-C:
- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla scadenza del periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 12.2 relative ai SEU;
 - b) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C, qualora non hanno trovato applicazioni le deroghe di cui all'Articolo 26, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 12.7 relative agli ASSPC diversi dai SEU e dai SEESEU.
- 12.7 Nel caso degli ASSPC diversi dai SEU e dai SEESEU, il servizio di trasmissione e distribuzione è erogato in coerenza con quanto previsto dal TIT, fermo restando quanto previsto, nel caso di sistemi con più punti di connessione, all'Articolo 9 e prevedendo che le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh di cui

agli articoli 15 e 38 del TIT siano applicate all'energia elettrica consumata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, in relazione al livello di tensione del punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto nonché alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

12.8 Per le finalità di cui al comma 12.7, l'impresa distributrice applica quanto previsto al comma 12.2 per i SEU. Il produttore presente all'interno dell'ASSPC applica al cliente finale titolare del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica la differenza tra:

- l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh di cui agli articoli 15 e 38 del TIT all'energia elettrica consumata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, in relazione al livello di tensione del punto di connessione principale, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto nonché alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT e
- l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh di cui agli articoli 15 e 38 del TIT all'energia elettrica prelevata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, in relazione al livello di tensione del punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto nonché alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT.

12.9 Per gli ASSPC di cui al comma 12.8 non si applica quanto previsto dall'articolo 44, commi 44.2 e 44.3, del TIT.

12.10 L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio trasmette al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica, entro il giorno 7 (sette) di ciascun mese, i dati di misura necessari ai fini del calcolo di cui al comma 12.8.

12.11 Cassa riscuote dal produttore presente nell'ASSPC, secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima, la quota di gettito derivante dall'applicazione dei commi 12.8 e 12.9, prevedendo altresì la documentazione che deve essere resa disponibile dal produttore. Cassa verifica quanto trasmesso dal predetto produttore, o da un suo mandatario con rappresentanza, avvalendosi eventualmente di Terna, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane dai soggetti presenti negli ASSPC.

Articolo 13

Disposizioni per l'applicazione del TIQE 2012-2015 nel caso di un ASSPC

13.1 Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 56 del TIQE 2012-2015 si fa riferimento alla tipologia contrattuale del cliente finale dell'ASSPC.

Articolo 14

Disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di un ASSPC

- 14.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete da parte di un ASSPC si applica la regolazione di cui all'Allegato A alla deliberazione 111/06 e al TIS attribuendo tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete al cliente finale presente nell'ASSPC e tutta l'energia elettrica immessa in rete alle diverse unità di produzione presenti, secondo le disposizioni di cui ai commi 14.2 e 14.3.
- 14.2 Nel caso degli ASSPC connessi alla rete elettrica tramite un solo punto di connessione o nei casi di cui al comma 9.1, lettera b), la regolazione del servizio di dispacciamento avviene in relazione alle quantità di energia elettrica misurate in ciascun punto di connessione con la rete elettrica.
- 14.3 Nei casi di cui al comma 9.1, lettere a) e c), la regolazione del servizio di dispacciamento avviene in relazione alle quantità di energia elettrica complessivamente attribuite come prelievi e immissioni al punto di connessione principale dell'ASSPC con la rete elettrica, calcolate secondo quanto previsto dai commi 9.2, 9.5, 9.7 e 9.9.

Articolo 15

Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela nel caso di un cliente finale presente in un ASSPC

- 15.1 Il cliente finale ricompreso all'interno di un ASSPC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 8.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di maggior tutela.
- 15.2 Il cliente finale ricompreso all'interno di un ASSPC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 28.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di salvaguardia.
- 15.3 Il diritto di accesso ai servizi di cui ai commi 15.1 e 15.2 può essere esercitato esclusivamente, qualora ne ricorrano le condizioni, dal cliente finale in via diretta. Se il cliente finale decide di avvalersi di un soggetto terzo, ivi incluso il produttore ricompreso nell'ASSPC, per la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 11.2, non potrà accedere ai servizi di cui ai predetti commi 15.1 e 15.2.

Articolo 16

Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SEU

- 16.1 Nel caso di ASSPC non rientranti tra i SEESEU, caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, qualora si vogliano richiedere i benefici di SEU e qualora l'impianto di produzione combinata sia entrato in esercizio nello stesso anno in cui si presenta la richiesta di cui al comma 7.1 o 7.3 o entro i sei mesi antecedenti l'inizio del predetto anno, il produttore e il cliente finale, indicando un unico referente, trasmettono anche la documentazione

necessaria a richiedere al GSE la valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento.

- 16.2 Nei casi di cui al comma 16.1, in relazione all'anno solare in cui è stata presentata la richiesta di cui al comma 7.1 o 7.3, il GSE rilascia una qualifica provvisoria di SEU sulla base della valutazione preliminare di cui al comma 16.1 e dell'analisi degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEU. Tale qualifica provvisoria, fermo restando il rispetto, a seconda della condizione che l'ASSPC sia già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o meno, delle tempistiche di cui ai commi 7.2 o 7.3, è valida anche in relazione al periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell'ASSPC e la data di presentazione della richiesta di qualifica al GSE ai sensi del comma 7.1 o 7.3.
- 16.3 Nei casi di cui al comma 16.1, in relazione agli anni successivi all'anno di presentazione della richiesta di qualifica di SEU di cui al comma 7.3, il GSE, secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, verifica il possesso dei requisiti di impianto di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente e, fermo restando il permanere degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEU, aggiorna la qualifica di SEU comunicandone l'esito al GAUDÌ secondo modalità definite da Terna.
- 16.4 Qualora nell'anno successivo all'anno di presentazione della richiesta di qualifica di cui al comma 7.3 la verifica di cui al comma 16.3 sia negativa, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU di cui al comma 16.2.
- 16.5 Nei casi diversi da quelli di cui al comma 16.1, la verifica del possesso dei requisiti di impianto di cogenerazione ad alto rendimento viene fatta dal GSE sulla base dei dati di esercizio relativi all'anno precedente l'anno di presentazione della richiesta di qualifica di SEU. A tal fine il produttore e il cliente finale, indicando un unico referente, trasmettono la documentazione necessaria a richiedere al GSE la qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento.
- 16.6 In tutti i casi in cui la verifica di cui al comma 16.3 o 16.5 è negativa, trova applicazione quanto previsto dai commi 12.8 e 12.9.

Articolo 17

Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SEESEU-B

- 17.1 Nel caso di ASSPC che ricadono nella categoria di SEESEU e che sono caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, qualora si vogliano richiedere i benefici di SEESEU-B, il produttore e il cliente finale, indicando un unico referente, trasmettono anche la documentazione necessaria a richiedere al GSE la valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento.
- 17.2 In relazione agli anni 2014 e 2015, il GSE rilascia una qualifica provvisoria di SEESEU-B sulla base della valutazione preliminare di cui al comma 17.1 e dell'analisi degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEESEU-B.

- 17.3 In relazione agli anni successivi al 2015, il GSE, secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, verifica il possesso dei requisiti di impianto di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente e, fermo restando il permanere degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEESEU-B, aggiorna la qualifica di SEESEU-B comunicandone l'esito al GAUDÌ secondo modalità definite da Terna.
- 17.4 In tutti i casi in cui la verifica di cui ai commi precedenti è negativa, trova applicazione quanto previsto dai commi 12.8 e 12.9.

Articolo 18

Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale presente in un ASSPC

- 18.1 Ai clienti finali morosi, ricompresi all'interno dei SSPC, si applica la regolazione di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08. A tal fine la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica, inoltrata, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, dal venditore all'impresa distributrice viene effettuata da quest'ultima coerentemente a quanto disposto dall'articolo 5 della medesima deliberazione.
- 18.2 Prima di effettuare l'intervento di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, l'impresa distributrice inoltra una comunicazione al produttore al fine di evidenziargli la data a seguito della quale non potrà più immettere energia elettrica in rete a causa della condizione di morosità in cui si trova il cliente finale presente nell'ASSPC. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, l'impresa distributrice inoltra un'analoga comunicazione al produttore anche prima dell'effettuazione dell'intervento di riduzione della potenza di cui al predetto comma 5.5.
- 18.3 Qualora il produttore presente all'interno di un ASSPC voglia evitare che, a seguito di una condizione di morosità gravante sul cliente finale, l'impianto di produzione sia impossibilitato ad immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica, può richiedere la realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità. A tal fine, il produttore, all'atto della richiesta di connessione o in un qualsiasi momento successivo, inoltra al gestore della rete cui l'ASSPC è connesso una richiesta di realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità.
- 18.4 La richiesta di realizzazione di una connessione di emergenza contro il rischio di morosità viene gestita dal gestore di rete concessionario ai sensi del TICA, prevedendo che:
- a) nei casi in cui la potenza in immissione richiesta sul punto di emergenza sia minore o uguale alla potenza in immissione richiesta sul punto di connessione dell'ASSPC, la richiesta di connessione di emergenza contro il rischio di morosità sia gestita, ai fini del calcolo del corrispettivo di connessione, come una richiesta di nuova connessione, mentre ai fini della definizione della STMG ed eventualmente della STMD, sia gestita come se la potenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal produttore all'atto della richiesta di connessione dell'ASSPC e quindi già disponibile;

- b) negli altri casi, la richiesta di connessione di emergenza contro il rischio di morosità sia gestita come una richiesta di nuova connessione presentata ai sensi del TICA.
- 18.5 In presenza di un punto di emergenza realizzato per le finalità di cui al comma 18.3, dovrà essere installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l'apertura del collegamento fra l'impianto di produzione e l'utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l'impianto di produzione e il punto di emergenza. Il predetto dispositivo dovrà essere installato in un luogo accessibile al gestore di rete e tale da assicurare ad esso la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 81/08, in particolare senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione. Il gestore di rete all'atto dell'attivazione della connessione verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo.
- 18.6 Per le finalità di cui al comma 18.5, i gestori di rete, entro il 30 aprile 2014, definiscono una specifica tecnica finalizzata ad individuare le caratteristiche tecniche del dispositivo di cui al predetto comma 18.5, le modalità di installazione, nonché i requisiti necessari per evitare la manipolazione da parte di soggetti diversi dal gestore di rete.

Articolo 19

Disposizioni in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento

- 19.1 Agli impianti di produzione presenti in un ASSPC si applicano le medesime disposizioni, in materia di incentivazione, previste per la generalità degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento.

Articolo 20

Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti soci

- 20.1 I clienti finali presenti in un ASSPC possono usufruire del *bonus* elettrico con le medesime modalità di cui al TIBEG.

Articolo 21

Disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile

- 21.1 Ai soli fini delle disposizioni regolate dal TIU, la produzione dell'energia elettrica all'interno di un ASSPC è assimilata alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, qualora almeno il 70% dell'energia prodotta è consumata in loco.
- 21.2 In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 21.1, la produzione di energia elettrica all'interno di un ASSPC, ai fini del TIU, è considerata attività di produzione di energia elettrica.

Articolo 22

Flussi informativi

- 22.1 Il GSE, entro il 31 ottobre 2014, comunica a ciascun gestore di rete concessionario:
- l’elenco dei SEESEU-C connessi alla propria rete i cui utenti hanno dichiarato di non possedere i requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 o che non se ne vogliono avvalere ai fini di ottenere la qualifica di SEESEU-B;
 - l’elenco dei SEESEU-C connessi alla propria rete i cui utenti hanno dichiarato di possedere i requisiti di cui al comma 26.1 o di volersi avvalere della predetta deroga e che indicano la presenza nell’ASSPC di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore;
 - l’elenco dei SEESEU-B caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, secondo modalità concordate con gli stessi gestori;
 - l’elenco dei SEU già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che hanno ottenuto la qualifica e che sono caratterizzati dalla presenza di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - l’elenco dei SEU già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che hanno ottenuto la qualifica e che sono caratterizzati dalla presenza di soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
 - l’elenco degli ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che non hanno ottenuto la qualifica di SEU o di SEESEU, pur avendola richiesta ai sensi del comma 7.1, lettera b).
- 22.2 Entro il 31 ottobre 2014, il GSE, secondo modalità definite da Terna e sulla base delle informazioni pervenute ai sensi del comma 7.1, verificata la corrispondenza fra quanto dichiarato nelle comunicazioni di cui al comma 7.1, lettera b), e quanto presente in GAUDÌ, provvede a comunicare al sistema GAUDÌ le informazioni inerenti:
- a) gli impianti di produzione che rientrano nei SEU;
 - b) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-A;
 - c) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-B;
 - d) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-C;
- nonché i POD associati alle predette configurazioni e ai predetti impianti.
- 22.3 Il GSE, in esito alle attività di qualifica di cui al comma 7.3, ivi inclusa la verifica della corrispondenza fra quanto dichiarato nelle comunicazioni di cui al comma 7.3 e quanto presente in GAUDÌ, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, le informazioni inerenti:
- a) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-A;
 - b) gli impianti di produzione che rientrano nei SEESEU-B;
 - c) gli impianti di produzione che rientrano nei SEU;
- nonché i POD associati alle predette configurazioni e ai predetti impianti.
- 22.4 A seguito dell’ottenimento delle informazioni di cui ai commi 22.1, 22.2 e 22.3, il sistema GAUDÌ comunica al gestore di rete alla cui rete è connesso l’ASSPC, nonché all’impresa distributrice competente, qualora l’ASSPC sia connesso alla

RTN, in relazione a ciascuna anagrafica POD l'esistenza di un ASSPC e la sua tipologia.

- 22.5 Il produttore presente nell'ASSPC, direttamente o per il tramite del richiedente la connessione, a seguito della registrazione sul sistema GAUDÌ delle diverse unità di produzione costituenti l'ASSPC, qualora intenda richiedere la qualifica di SEU o SESEU, dovrà dare il consenso all'invio dei dati al GSE.
- 22.6 Terna, sentito il GSE, entro il 31 marzo 2014 integra le presenti disposizioni al fine di definire eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi del GSE necessari per la completa implementazione del presente provvedimento e le sottopone alla verifica positiva del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 22.7 Terna, sentite le imprese distributrici, entro il 31 maggio 2014 integra le presenti disposizioni al fine di definire eventuali ulteriori flussi informativi fra il sistema GAUDÌ e i sistemi delle imprese distributrici necessari per la completa implementazione del presente provvedimento e le sottopone alla verifica positiva del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 22.8 Nei casi di cui ai commi 12.8 e 23.1, le imprese distributrici e Terna inviano a Cassa i dati necessari per le verifiche di propria competenza.

Articolo 23

Disposizioni specifiche per gli ASSPC caratterizzati da una pluralità di unità di consumo

- 23.1 Nel caso di realizzazione di un ASSPC rientrante fra gli ASAP o gli ASE, caratterizzato dalla presenza di una o più unità di produzione i cui soggetti responsabili (cosiddetti produttori) siano persone giuridiche appartenenti ad uno stesso gruppo societario e più unità di consumo aventi un unico soggetto responsabile (cosiddetto cliente finale) ovvero più soggetti responsabili (cosiddetti clienti finali) appartenenti ad uno stesso gruppo societario, ai fini della regolazione dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi di connessione, trasporto e dispacciamento, in parziale deroga a quanto previsto dall'Articolo 12 e dall'Articolo 14:
 - a) tutti i servizi di cui all'articolo 3, comma 3.1, sono erogati in relazione ai punti fisici di connessione alla rete elettrica, in relazione al livello di tensione e ai dati di potenza impegnata e di potenza disponibile in prelievo di ciascuno dei predetti punti e secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT. A tal fine il titolare dei relativi POD è la società capogruppo cui fanno capo i clienti finali presenti nell'ASSPC o, previo mandato con rappresentanza, una sua controllata;
 - b) la società capogruppo cui fanno capo i clienti finali presenti nell'ASSPC, o l'eventuale mandatario con rappresentanza, con riferimento ai punti di connessione di ciascuna unità di consumo alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC, versa alla Cassa, secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima, la quota di gettito relativa alle componenti di cui agli

articoli 15 e 38 del TIT e all'aliquota di cui alla tabella 11 del TIQE 2012-2015, calcolata come differenza tra:

b1) la somma de:

- l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, all'energia elettrica prelevata da ciascun punto di connessione alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC relativo a ogni unità di consumo e privo di autoconsumo, e per ciascuno dei predetti punti, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, in centesimi di euro/kWh e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle predette componenti tariffarie, in relazione al livello di tensione e ai dati di potenza impegnata e di potenza disponibile in prelievo di ciascuno dei predetti punti e secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT;
- l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, per ciascun punto di connessione alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC relativo a ogni unità di consumo e caratterizzato dalla presenza di autoconsumo, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/kWh e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie, secondo le modalità di cui all'Articolo 10, all'Articolo 12 e all'Articolo 14 del presente provvedimento;

b2) gli importi già applicati dall'impresa distributrice, in relazione alle medesime componenti tariffarie, per effetto dell'applicazione di quanto disposto alla precedente lettera a).

23.2 Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al comma 23.1, l'impresa distributrice, in presenza di più di una unità di consumo, in aggiunta a quanto previsto all'Articolo 10, procede ad installare su ciascun punto di connessione delle unità di consumo alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC un'apparecchiatura di misura finalizzata alla rilevazione dell'energia prelevata per il tramite del medesimo punto. A tal fine l'impresa distributrice competente applica le disposizioni del TIME relative ai punti di prelievo al medesimo livello di tensione a cui si trova il punto di connessione dell'unità di consumo alle linee elettriche di trasporto interne all'ASSPC.

23.3 L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio trasmette alla società capogruppo responsabile del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica, entro il giorno 7 (sette) di ciascun mese, i dati di misura necessari ai fini del calcolo di cui al precedente comma 23.1.

23.4 Cassa, ai fini dell'applicazione del comma 23.1, definisce altresì la documentazione che deve essere resa disponibile, avvalendosi eventualmente di Terna, del GSE, delle imprese distributrici e delle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane dai soggetti presenti negli ASSPC.

23.5 Gli ASSPC aventi le caratteristiche di cui al comma 23.1 sono ammissibili nei soli casi in cui tali sistemi siano connessi alle reti elettriche di media, alta o altissima tensione.

Articolo 24

Disposizioni al GSE per l'implementazione del registro dei SEU e dei SEESEU

- 24.1 Il GSE ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento realizza un proprio portale informatico e definisce le modalità e le informazioni necessarie per il rilascio della qualifica di cui ai commi 7.1 e 7.3, secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione. Il predetto portale dovrà essere progettato in modo tale da acquisire dai sistemi di gestione degli incentivi e dei regimi amministrati di cui il GSE è responsabile e dal GAUDÌ le informazioni già presenti in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC e ai relativi punti di connessione alla rete elettrica.
- 24.2 Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 24.1, entro il 31 marzo 2014, il GSE sottopone all'approvazione dell'Autorità il progetto del portale informatico, dando evidenza motivata dei relativi costi, nonché le regole tecniche per la registrazione al portale, la presentazione della richiesta ed il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU.
- 24.3 Con successivo provvedimento, l'Autorità determina le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi sostenuti dal GSE in attuazione del presente provvedimento.
- 24.4 Il portale informatico di cui al presente articolo deve essere ultimato e reso operativo entro il 31 dicembre 2014. Il GSE, in relazione all'anno 2014, definisce modalità transitorie per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento. Tali modalità transitorie vengono definite dal GSE entro il 31 marzo 2014 e sottoposte alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 24.5 Fino alla data di entrata in operatività del portale informatico e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le tempistiche di cui ai commi 7.3 e 8.3 sono sostituite da tempistiche definite dal GSE nell'ambito delle modalità transitorie di cui al comma 24.4.

Articolo 25

Disposizioni transitorie in merito all'erogazione dei servizi di sistema in un ASSPC

- 25.1 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi 12.8 e 23.1, per tutto il periodo per cui le misure necessarie ai fini del calcolo dell'energia elettrica consumata non sono rilevabili dall'impresa distributrice e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, si utilizzano i medesimi dati riscontrabili nella dichiarazione di consumo inviata all'Agenzia delle Dogane e relativa al medesimo anno, che devono essere resi disponibili a Cassa secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima.
- 25.2 Cassa procede a riscuotere gli importi di cui ai commi 6.2, 12.8 e 23.1 relativi all'anno 2014 a partire dal 2015, prevedendo eventualmente pagamenti rateali.

Articolo 26

Disposizioni in merito all'evoluzione degli ASSPC

- 26.1 I SEESEU-C in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica gestiti da diversi soggetti giuridici ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento appartengono ad un unico gruppo societario, possono essere ricompresi nei SEESEU-B purché entro il 31 luglio 2015 tutte le unità di produzione presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico cliente finale e purché i predetti impianti di produzione siano alimentati da fonti rinnovabili o siano cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. A tal fine, per gli anni successivi al 2015, trovano applicazione modalità analoghe a quelle previste dall'Articolo 16.
- 26.2 Possono rientrare nelle definizioni di SEESEU anche gli ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulle cui linee elettriche, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stati connessi impianti di produzione o consumo di terzi. In tali casi la qualifica di SEESEU viene rilasciata in relazione alle unità di produzione e di consumo gestite dal medesimo soggetto giuridico o gruppo societario, prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica.
- 26.3 Nei casi di cui al comma 26.2, il gestore di rete concessionario ed il gestore delle predette linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle predette linee per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi.
- 26.4 Nel caso dei SEESEU-A e dei SEESEU-B, la potenza complessiva degli impianti di produzione non può in ogni caso superare il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 26.5 Nel caso dei SEESEU-C, la potenza complessiva degli impianti di produzione non può in ogni caso superare il massimo fra 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento costituivano il SEESEU-C.
- 26.6 Eventuali potenziamenti o rifacimenti degli impianti di produzione presenti all'interno di un SEESEU, ferma restando la conservazione dei vincoli previsti dai commi 26.4 e 26.5 sulla potenza complessivamente installata a seguito della conclusione degli interventi di potenziamento o rifacimento, possono determinare la conservazione dei benefici connessi ai SEESEU esclusivamente nel caso in cui tali interventi prevedono, per la parte di nuova realizzazione, rifacimento o potenziamento, l'utilizzo di fonti rinnovabili o un assetto in cogenerazione ad alto rendimento.

- 26.7 Al fine di conservare i benefici connessi con la qualifica di SEESEU, i vincoli di cui ai commi 26.4, 26.5 e 26.6 devono essere rispettati anche qualora all'interno di un SEESEU si decidesse di realizzare un nuovo impianto di produzione, pena la decadenza dei diritti associati alla predetta qualifica, ivi inclusa, nel caso dei SEESEU-C, la possibilità di utilizzare le deroghe di cui ai commi 26.1 e 26.2.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Attività di verifica a seguito del rilascio della qualifica

- 27.1 Con successivo provvedimento verranno definite le modalità con cui saranno effettuate le verifiche sugli ASSPC che sono stati qualificati SEU o SEESEU prevedendo anche sopralluoghi a campione, nonché gli effetti conseguenti ad un eventuale esito negativo delle medesime.
- 27.2 Le imprese distributrici a partire dall'1 gennaio 2015 avviano azioni di verifica attraverso i propri sistemi informativi finalizzate, tramite controlli incrociati sui propri dati, a verificare che ad ogni punto di connessione per il tramite del quale avvengono prelievi e immissioni di energia elettrica corrisponda sul sistema GAUDÌ un ASSPC. Fanno eccezione i soli punti di connessione asserviti a impianti di produzione di energia elettrica per il tramite dei quali viene prelevata unicamente energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari. Qualora, a seguito di tali verifiche, vengano individuati punti di connessione relativi a presunti ASSPC non registrati nel sistema GAUDÌ, l'impresa distributtrice segnala ai titolari di tali punti di connessione la presunta irregolarità e la necessità di procedere entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione ad aggiornare le anagrafiche GAUDÌ secondo le procedure previste per le modifiche delle connessioni esistenti e, nel caso vi ricorrano i presupposti, a presentare al GSE la richiesta di qualifica come SEU o SEESEU. In assenza di un riscontro da parte del titolare del punto di connessione, l'impresa distributtrice invia un elenco con i soggetti inadempienti, i relativi POD e i codici CENSIMP degli impianti che risultano connessi per il tramite dei predetti POD all'Autorità e al GSE.

Articolo 28

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso delle cooperative storiche senza rete

- 28.1 Nel caso delle cooperative storiche senza rete, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e IV del TICOOP.
- 28.2 Le cooperative di cui al comma 28.1 non sono SAP o SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, né rientrano fra i SEESEU, essendo sprovviste di una propria rete tramite cui fornire energia elettrica ai propri soci.

Articolo 29

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei consorzi storici senza rete

- 29.1 Nel caso dei consorzi storici senza rete, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e IV del TICOOP.
- 29.2 I consorzi storici di cui al comma 29.1 non sono SAP o SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, né rientrano fra i SEESEU essendo sprovvisti di una propria rete tramite cui fornire energia elettrica ai propri soci.

Articolo 30

Disposizioni per l'erogazione dei servizi elettrici nel caso dei nuovi consorzi

- 30.1 Nel caso di nuovi consorzi, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle parti I e V del TICOOP.
- 30.2 I nuovi consorzi di cui al comma 30.1 non sono SSPC, né la produzione di energia elettrica realizzata da essi per la fornitura ai propri soci è assimilabile alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui all'articolo 16, comma 16.2, lettera b), del TIU.

Articolo 31

Disposizioni finali

- 31.1 Cassa, entro il 30 aprile 2014, predispone le modalità e le tempistiche per l'applicazione dell'Articolo 6, dell'Articolo 12 e dell'Articolo 23. Tali modalità e tempistiche vengono implementate previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 31.2 Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge 481/95.